Legge regionale 27 giugno 2025, n. 32

Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori.

(BURC n. 126 del 27 giugno 2025)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 2 febbraio 2026, n. 5)

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce i minori quali soggetti titolari di diritti, nonché quali risorse fondamentali ed essenziali della comunità. A tal fine ribadisce il principio prioritario della salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti dei minori contro ogni forma di violenza o molestia sessuale e contro ogni situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possa compromettere un sano sviluppo psicofisico e una regolare crescita sociale.
2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei minori che vivono sul suo territorio, senza alcuna distinzione di provenienza familiare o geografica, come condizioni necessarie allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale con conseguente pari trattamento di minori italiani e stranieri.
3. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori, volte a salvaguardare l'integrità psicofisica e il corretto e completo sviluppo della loro personalità, l'inserimento nella realtà sociale, economica e istituzionale e una integrazione coordinata di ogni strumento disponibile per la prevenzione degli abusi sessuali in loro danno attraverso:
   a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali, in applicazione del principio di sussidiarietà e in base alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
   b) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e del mondo del volontariato nella promozione della cultura di prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori;
   c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali idonei a garantire le necessarie sinergie fra i vari enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressione delle comunità locali;
   d) l'individuazione di strumenti e strategie, al fine di garantire il pieno coinvolgimento dei minori con una attenzione particolare alla dimensione della partecipazione e dell'ascolto che ne costituiscono un presupposto.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione favorisce e promuove la cultura della valorizzazione dei minori e la prevenzione degli abusi sessuali in loro danno attraverso i seguenti strumenti:
   a) promozione umana e tutela sociale dei minori senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione economica, *disabilità* [1] del minore o dei suoi genitori o rappresentanti legali;

---

[1] **L'art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5, sostituisce le parole** *"diversa abilità"* **con le seguenti:** *"disabilità".*

b) diffusione di una informazione specialistica sul fenomeno degli abusi sessuali sui minori, al fine di promuovere interventi di prevenzione della violenza in genere, con il coinvolgimento dell'ordine regionale degli psicologi della Calabria e del mondo della scuola;
c) diffusione di modelli di convivenza sociale e culturale, tesa a promuovere il benessere psicofisico dei minori;
d) istituzione, previa intesa, di un tavolo concertativo con i rappresentanti di enti pubblici e locali del territorio che coinvolga istituzioni, associazioni che si occupano di tali tematiche, distretti sanitari e socioassistenziali nelle politiche di prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori;
e) sensibilizzazione degli enti locali affinché mettano a punto strategie per la protezione del minore dagli abusi sessuali e da ogni forma di sfruttamento o violenza anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali professionali;
f) protezione dei minori rispetto al dilagante fenomeno degli abusi pedopornografici su internet;
g) realizzazione di studi e ricerche che indaghino i tipi di abusi, le condizioni sociali ed economiche in cui e da cui sono scaturiti gli abusi, le tendenze demografiche e le azioni da compiere anche rispetto alla vulnerabilità sociale;
h) promozione della conoscenza del fenomeno della violenza sessuale in danno dei minori durante la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita con la legge 4 maggio 2009, n. 41 (Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia).

Art. 3

(Azioni)

1. La Regione, per le finalità e gli obiettivi della presente legge, avvalendosi del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, di cui alla legge regionale 15 marzo 2023, n. 10 (Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato), del supporto tecnico dell'Osservatorio regionale per i minori, di cui alla legge regionale 1° febbraio 2017, n. 2 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per i Minori) e del supporto dell'Osservatorio Media e minori, di cui all'articolo 3-bis della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 (Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CORECOM), promuove le seguenti azioni:
   a) seminari di studio, conferenze, campagne, opuscoli, note informative;
   b) attività di informazione, ricerca e formazione;
   c) produzione di strumenti multimediali a fini formativi e informativi;
   d) servizi di segretariato sociale e di azione proattiva;
   e) servizi per la tutela legale delle famiglie in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale;
   f) consulenza psicologica individuale e di gruppo per i soggetti minori e le famiglie delle vittime attraverso i consultori e i servizi di salute mentale;
   g) tutela dei minori in situazioni di rischio e la loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;
   h) sostegno all'associazionismo che opera a favore dei minori attraverso ogni forma culturale;
   i) specifici programmi di formazione e informazione a carattere preventivo per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i soggetti che hanno regolari

contatti con i minori per motivi familiari, scolastici, ricreativi, professionali, sanitari, religiosi e altri;

j) inserimento nei programmi scolastici e didattici di specifici progetti educativi in materia di violenza e di parità di genere;

k) specifici programmi di formazione e informazione riservati al personale dei servizi sociali degli enti locali.

Art. 4

(Soggetti istituzionali)

1. Previa intesa con gli enti locali e istituzionali, concorrono alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nella l. 328/2000, i seguenti soggetti:
   a) enti locali singoli o associati;
   b) organismi regionali con funzioni istituzionali;
   c) aziende sanitarie;
   d) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, delle famiglie, altri enti del terzo settore, in base al principio della sussidiarietà orizzontale;
   e) ordini professionali;
   f) uffici giudiziari.
2. I soggetti indicati al comma 1 realizzano le azioni previste dall'articolo 3 coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità le famiglie, attraverso la realizzazione di progetti - obiettivo, azioni programmate, piani di settore, accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e protocolli d'intesa con gli uffici giudiziari e le istituzioni private.
3. Al fine di coordinare e monitorare le attività afferenti ai progetti, è costituito presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, senza oneri a carico del bilancio regionale, un coordinamento del quale fanno parte i seguenti soggetti:
   a) un componente indicato dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con il compito di coordinatore;
   b) un componente designato dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
   c) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria;
   d) il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato;
   e) un componente indicato dall'Osservatorio regionale sui minori della Regione Calabria;
   f) un componente indicato dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi-sociosanitari della Regione Calabria;
   g) un componente indicato dall'Ufficio scolastico regionale della Calabria;
   h) un componente designato dal Co.re.com Calabria.

Art. 5

(Programmazione regionale)

1. La Regione, *fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), nonché dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo),*[2] anche avvalendosi del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria, del Garante regionale per la tutela delle vittime

[2] **Parole inserite dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 1), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.**

di reato, dell'Osservatorio regionale sui minori e dell'Osservatorio Media e minori, promuove azioni specifiche volte a:

a) *favorire a livello regionale, previe intese, iniziative di collaborazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate nel settore della tutela dei minori;*[3]

b) sostenere la protezione dei minori contro la pedofilia, migliorando la comprensione del fenomeno, favorendo studi e ricerche, promuovendo assistenza a livello medico e psicologico alle vittime di tali abusi;

c) valutare progetti obiettivo volti a realizzare azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolti ai minori e ai genitori con lo scopo di favorirne la capacità di autotutela e la difesa da ogni possibile abuso;

d) *[definire interventi volti a prevenire le forme di violenza e sfruttamento sessuale, la pornografia infantile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione in collaborazione, previa intesa, con la polizia postale e gli uffici giudiziari;]* [4]

e) garantire l'assistenza e la cura dei minori, che siano stati vittime di abusi e la cura anche delle loro famiglie, presso le strutture competenti, individuando a livello provinciale comunità educative o familiari in grado di accogliere i minori e i loro familiari al fine, anche, di recuperare l'equilibrio e la serenità psichica compromessi dalla violenza subita;

f) creare una rete multidisciplinare e territoriale che coinvolga, previa intesa, anche le Forze dell'Ordine;

g) garantire il superamento del carattere frammentario e disarticolato degli interventi, nonché la loro diversità negli ambiti territoriali, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi, nel quale si realizzino interventi coordinati e omogenei a livello regionale, che assicurino ovunque ai minori una adeguata tutela e livelli minimi di assistenza;

h) implementare la capacità di presa in carico dei minori vittime o autori di reati sessuali mediante cooperazione, coordinamento e uniformità degli interventi sul territorio;

i) sviluppare la capacità di accoglienza, messa in sicurezza, assistenza e supporto dei minorenni vittime nella fase di emersione dei reati e nel percorso giudiziario, anche attraverso il potenziamento dei consultori;

j) accrescere la competenza specialistica degli operatori e favorire l'integrazione delle professionalità;

k) migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minori in situazione di vulnerabilità;

l) individuare i livelli essenziali per la rete di protezione e inclusione sociale.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. Gli indirizzi e le modalità di presentazione e di elaborazione dei progetti e i criteri di finanziamento di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono indicati con regolamento della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

---

[3] **Lettera sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 2), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5; precedentemente il testo così recitava:** *"a) coordinare a livello regionale l'informazione e le azioni sulle misure di contrasto e prevenzione per quanto riguarda la violenza nei confronti dei minori e, in particolare, la promozione della cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate nei medesimi settori;".*

[4] **Lettera soppressa dall'art. 4, comma 1, lettera b), numero 3), l.r. 2 febbraio 2026, n. 5.**

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, illustra alla Commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata contenente le azioni svolte e i dati acquisiti e presenta la relazione programmatica delle attività per l'anno successivo.

Art. 8

(Integrazione dell'articolo 4 della l.r. 2/2017)

1. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2017, sono aggiunte le seguenti:
   "l) analisi e monitoraggio dei fenomeni connessi all'abuso sessuale, allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pedopornografia, alla pedofilia e al turismo sessuale in danno dei minori, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione di scelte strategiche;
   m) acquisizioni di dati e informazioni sull'attività svolta a livello regionale per la prevenzione degli abusi sui minori e sulle strategie di contrasto programmate e realizzate dalle altre regioni.".

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 100.000,00 euro per ciascun esercizio 2025, 2026 e 2027, si provvede con le risorse del PR Calabria 2021-2027, Azione 4.h.1.
2. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è prevista nel limite delle risorse disponibili sulla programmazione nazionale e comunitaria, per come individuata dalla presente legge.